DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 62/2001.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 16 novembre 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Trieste;

visto l'articolo 6, comma 4, della predetta legge, come sostituito con l'articolo 8-*bis*, comma 1, lettera *c)* del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1999, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali, disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge, n. 457 del 1997 è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Autorità suddetta, relativi agli esercizi finanziari dal 1998 al 2000, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio di revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ruggero Antonetti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte,

in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Trieste per gli esercizi dal 1998 al 2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1998 al 2000 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Trieste, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Ruggero Antonietti

PRESIDENTE
Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 23 novembre 2001.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

(AVV. Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE PER GLI ESERCIZI 1998, 1999 E 2000

S O M M A R I O

1. – Premessa *Pag.* 13

2. – L'Autorità portuale di Trieste ed il quadro normativo di riferimento » 14

3. – Origine e funzioni » 17

4. – Organi » 19

5. – Personale » 29

6. – Programmazione » 34

7. – Privatizzazioni » 39

8. – Consulenze ed incarichi » 43

9. – Attività » 48

10. – Gestione finanziaria » 62

11. – Conto economico » 78

12. – Situazione patrimoniale » 87

13. – Considerazioni conclusive » 92

1. Premessa

La Corte dei conti ha riferito al Parlamento sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Trieste, istituita ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino al 1997.[1]

Con la presente relazione si riferisce, ai sensi degli artt. 2 e 7 della legge 21 marzo 1958 n. 259, sulla gestione finanziaria degli esercizi 1998, 1999 e 2000, nonché sulle vicende di maggior rilievo intervenute fino a data corrente.

[1] Si veda relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Trieste per gli esercizi 1995-1997, in Atti parlamentari, XIII legislatura, Documento XV, n.132.

2. L'Autorità portuale di Trieste ed il quadro normativo di riferimento

La Corte si è soffermata in varie relazioni al Parlamento[2] sulle importanti vicende normative che nell'ultimo quinquennio hanno interessato gli enti-porto e le subentrate Autorità portuali.

Si è avuto così modo di mettere in luce quella che è la disciplina della materia nei principi ispiratori e nel suo definitivo assetto.

In particolare, le fattispecie di maggior rilievo individuabili nel complesso normativo, riguardano:

- la separazione della titolarità delle funzioni pubblicistiche - attribuite alle Autorità portuali - dall'esercizio delle attività imprenditoriali nell'ambito dei porti affidate a soggetti privati;
- la conseguente trasformazione delle preesistenti organizzazioni portuali secondo i nuovi modelli delineati dal legislatore;
- la istituzione di nuove Autorità portuali (tra cui quella di Trieste oggetto del presente referto), titolari delle sole competenze di carattere pubblicistico;
- la classificazione di tutti i porti sede di Autorità portuali come porti di rilevanza economica internazionale o quanto meno nazionale;[3]
- il divieto di svolgere operazioni portuali, salva la possibilità, prevista con disposizione esplicita,[4] che le Autorità portuali possano costituire o partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai loro compiti istituzionali, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche;

[2] Si veda, in particolare, oltre la citata relazione al Parlamento sull'Autorità portuale di Trieste, la relazione sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Napoli per gli esercizi 1996-1998, in Atti parlamentari, XIII legislatura, Doc.XV, n.218.

[3] Lo stabilisce il comma 1-bis dell'art.4 della legge n.84 del 1994, aggiunto dal D.L. n.457 del 1997 convertito con modificazioni nella legge n.30 del 1998.

[4] Art.6, comma 6, della legge n.84 del 1994, nel testo sostituito dall'art.8 bis del D.L. n.457 del 1997.

- la non applicazione alle Autorità portuali delle disposizioni di cui al D.L.vo n.29/93 e successive modificazioni, fatta eccezione per gli articoli 32,33,34 e 35 (c.f.r. art. 6, c. 2 l.n. 84/1994);
- la riconferma del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle Autorità, da esercitarsi - in base alla specifica disposizione introdotta con l'art. 8 bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457[5] - ai sensi della legge n. 259 del 1958 [6].

Tale quadro normativo è stato delineato dalla fondamentale legge 28 gennaio 1994, n. 84, e da una serie di decreti-legge integrativi, iniziati con il D.L. n. 100 del 12 febbraio 1994, con successive reiterazioni, fino alla legge 27 febbraio 1998, n. 30, che ha convertito con modificazioni il ricordato D.L. n. 457 del 1997.

Sul piano istituzionale è poi intervenuto il D.l.vo 31 marzo 1998, n. 112,[7] con il quale, all'art. 105, con importante e significativa deroga, sono state escluse dal trasferimento alle Regioni ed agli enti locali le funzioni attribuite in materia di trasporti alle Autorità portuali dalla legge n. 84 del 1994 (e successive modificazioni ed integrazioni); dalla medesima norma è in particolare disposto che, per il rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, il trasferimento ai medesimi enti non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il D.P.C.M. 21 dicembre 1995.

E' poi da prendere atto della legge 7 dicembre 1999, n. 472, che ha modificato l'art. 18 della legge n. 84 del 1994 stabilendo, in materia di canoni di concessione, che il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con quello delle finanze, ha soltanto il compito di fissare "i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare."[8]

[5] Il D.L. 30 dicembre 1997, n.457, recante disposizioni per lo sviluppo dei trasporti, è stato convertito con modificazioni con la legge n.30 del 1998.

[6] In precedenza il controllo esercitato dalla Corte era concomitante, ai sensi dell'art.12 della legge n.259 del 1958.

[7] Recante "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59".

[8] La precedente formulazione della norma prevedeva che con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello delle finanze venissero fissati "i limiti dei canoni" che i

E' ancora da ricordare che l'art. 100 della legge 21 novembre 2000, n. 342, (collegato fiscale alla legge finanziaria 2001) autorizza il Governo ad emanare, nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della legge, un regolamento di riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82. L'emanazione del regolamento potrebbe costituire l'occasione per razionalizzare il sistema e per accrescere le possibilità di autofinanziamento delle Autorità.

In materia di personale, va segnalato il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 7 ottobre 1996, con il quale sono stati delineati i criteri generali concernenti i rapporti di lavoro del personale della segreteria tecnico-operativa dell'Autorità portuale.

Infine, con il recente decreto 6 febbraio 2001, n. 132 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) il Ministero dei trasporti e della navigazione ha determinato i criteri per la regolamentazione, da parte delle Autorità portuali e marittime, dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84 del 1994, così come modificato dall'art. 2 della legge 30 giugno 2000, n. 186.

In materia di lavoro portuale, occorre ricordare la decisione della Commissione della Comunità europea del 21 ottobre 1997 che ha dichiarato incompatibile con gli artt. 86 e 90 del trattato l'art. 17 della legge n. 84 del 1994. In ossequio a tale pronuncia è stata emanata la legge 30 giugno 2000, n. 186, che ha modificato gli artt. 14 e 16 della legge di riordino e sostituito integralmente l'art. 17 che, nel disciplinare la fornitura di lavoro temporaneo, stabilisce che le imprese autorizzate a svolgere le operazioni portuali e le imprese concessionarie di aree e banchine debbano essere preventivamente insediate ed individuate mediante procedure non discriminatorie ed accessibili sia alle imprese nazionali che a quelle comunitarie.

concessionari sono tenuti a versare in rapporto a nuovi parametri in linea con i concetti comunitari di imprenditorialità, di valorizzazione delle potenzialità economiche dei beni dati in concessione e di libera concorrenza.